



Regolamento per la valutazione delle domande di riconoscimento del titolo di studio in Medicina Veterinaria conseguito in paesi stranieri in assenza di accordi bilaterali con lo Stato Italiano. Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 148 dell'11 luglio 2002, l'Università degli Studi di Milano, nell'ambito della propria autonomia e in conformità dei propri ordinamenti didattici, riconosce il titolo di studio in Medicina Veterinaria conseguito in paesi stranieri in base al presente regolamento. Art. 2

2.1 La domanda per il riconoscimento del titolo di studio in Medicina Veterinaria deve essere presentata tramite una procedura on-line reperibile alla pagina web del sito d'ateneo www.unimi.it nella sezione internazionale/venire studiare dall'estero/riconoscimento esami e titoli accademici esteri **entro il 29 luglio**.

2.2 Alla domanda, debitamente compilata, dovranno essere allegati:

1. diploma di scuola superiore;
2. titolo di studio universitario, legalizzato, con traduzione ufficiale in italiano e Dichiarazione di valore oppure [Attestato di comparabilità CIMEA](#)
3. certificato rilasciato dall'Ateneo estero attestante l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea, con relativi voti, crediti/ore e data di sostenimento, tradotto e legalizzato;
4. programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti, su carta intestata e con timbro dell'Università di provenienza, con traduzione;
5. ricevuta di pagamento per il riconoscimento da effettuare tramite il servizio online [Gestione Pagamenti](#) selezionando Contributi per prestazioni d'ufficio > Contributo riconoscimento titolo estero;
6. documento d'identità in corso di validità;
7. codice fiscale;
8. permesso di soggiorno (solo per i cittadini non-comunitari).

Il diploma di scuola superiore, il certificato e i programmi (punti 1, 3, 4) sono accettati anche in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca.

2.3 La traduzione legalizzata del titolo di studio universitario e la relativa dichiarazione di valore possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, rilasciato dalle Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

2.4 La domanda di riconoscimento deve pervenire, a pena di esclusione, completa di tutta la documentazione richiesta al presente articolo.

2.5 Il candidato dovrà inoltre presentare una certificazione riconosciuta dall'Università (CELI, ROMA IT, PLIDA, CILS e CLIQ) attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello B2. Sarà possibile da parte del candidato, risultato idoneo, presentare tale certificazione prima della discussione della tesi finale. Il candidato privo della certificazione B2 non sarà ammesso a discutere l'elaborato finale di Tesi.

2.6 Sono esonerati dalla presentazione della certificazione di cui al comma precedente i cittadini italiani in possesso del titolo di scuola superiore italiano.



Art. 3

La valutazione sul rilascio del titolo di studio in Medicina Veterinaria da parte dell'Università degli Studi di Milano, per mezzo del riconoscimento del titolo (totale o parziale), avviene mediante lo svolgimento di una prova propedeutica, seguita per i candidati risultati idonei, da una valutazione di tipo curriculare.

Art. 4

4.1 La prova propedeutica, stabilita con apposito provvedimento dal Collegio Didattico di Medicina Veterinaria, consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- Zootecnia e gestione dell'allevamento degli animali (10 quesiti);
- Ispezione degli Alimenti di Origine Animale (10 quesiti);
- Clinica medica e terapia (10 quesiti);
- Clinica chirurgica (10 quesiti);
- Malattie infettive e sanità pubblica (10 quesiti);
- Clinica ostetrica (5 quesiti);
- Medicina legale e legislazione veterinaria (5 quesiti);

Per l'effettuazione della prova ai candidati sarà concesso un tempo di 90 minuti.

4.2 L'esito della prova propedeutica e la valutazione curriculare determinerà:

- a) il riconoscimento totale del titolo qualora il candidato abbia risposto correttamente a 55 quesiti su 60 e dalla valutazione analitica curricolare risulti un percorso formativo esattamente sovrapponibile a quello necessario per ottenere l'equivalente titolo italiano.
- b) il riconoscimento parziale con l'abbreviazione del corso qualora il candidato abbia risposto correttamente a 42 quesiti su 60.

4.3 I candidati che otterranno il riconoscimento parziale del titolo saranno valutati anche per quanto riguarda il curriculum rispetto agli esami sostenuti e dichiarati di cui al punto 2.2 lettera c) al fine di determinare eventuali esami integrativi da sostenere rispetto a quelli previsti di cui al successivo art. 5.



Art. 5

I candidati, per i quali è prevista l'abbreviazione del corso, ai sensi del precedente art. 4 comma 2 lettera b), saranno iscritti al V anno di corso, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili. Per laurearsi dovranno sostenere positivamente 6 esami obbligatori e gli eventuali esami integrativi, ai sensi del art.4.3 e dovranno svolgere le attività di tirocinio e discutere una tesi originale. Gli esami obbligatori sono:

Clinica degli animali da reddito.

Clinica dei piccoli animali e degli animali non convenzionali.

Clinica del cavallo.

Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale.

Igiene e microbiologia degli alimenti di origine animale.

Medicina legale e legislazione veterinaria

5.2 La disponibilità di posti liberi per il quinto anno di corso, verificata annualmente dalla Segreteria Studenti sulla base della rilevazione del numero totale di studenti iscritti, è pubblicata sulla pagina <https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/riconoscimento-esami-e-titoli-accademici-esteri> entro il 30 maggio di ogni anno.

5.3 Gli studenti iscritti non hanno l'obbligo di frequenza. Sarà data loro comunque la possibilità di poter accedere a tutte le attività formative di cui al precedente punto (lezioni in aula, seminari, attività professionalizzanti). Saranno garantiti agli stessi tutti i servizi universitari (prestito libri, utilizzo materiale multimediale biblioteche, etc.).

Art. 6

6.1 Con apposito provvedimento del Collegio Didattico, viene individuata la Commissione preposta alla valutazione dei candidati.

6.2 Compiti della Commissione sono:

- la formulazione dei quesiti da utilizzare per la prova propedeutica e/o la eventuale coordinazione dei quesiti; - la valutazione curriculare dei candidati risultati idonei di cui al precedente art. 4 comma 3;
- valutare le istanze in autotutela eventualmente presentate dai candidati.
- redazione del verbale circa la prova propedeutica e la valutazione curriculare. Art. 7

7.1 I candidati potranno presentare istanze in autotutela entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria di merito.

Lodi, 15 febbraio 2022